

STATUTO

Società consortile per azioni "SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI"

ARTICOLO 1) – Costituzione

In attuazione della Legge della Regione Piemonte n. 13 del 13 marzo 2006 è costituita ai sensi dell'art. 2615 – ter del codice civile, una Società Consortile per azioni, denominata

"Centro Estero per l'Internazionalizzazione s.c.p.a.",

a capitale pubblico prevalente, siglabile "CEIPIEMONTE s.c.p.a."

La denominazione può essere scritta in lettere maiuscole o minuscole, con o senza interpunzione.

ARTICOLO 2) – Sede

La società ha sede legale nel comune di Torino.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci; è onere del socio consorziato comunicare il cambiamento della propria sede legale.

L'assemblea dei soci, nei modi di legge, può istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere, sia in Italia che all'Estero.

ARTICOLO 3) – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2056 (duemilacinquantasei) e potrà essere prorogata a seguito di deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 4) – Oggetto

La società consortile si propone, senza scopo di lucro, lo svolgimento unitario e coordinato di alcune fasi di attività dei consorziati, nel precipuo interesse di questi, nel quadro di un sistema integrato inteso come luogo di coordinamento, promozione ed attuazione delle iniziative, anche tramite azioni pubblicitarie o promozionali, che possano favorire, sviluppare e supportare l'internazionalizzazione delle imprese, dell'economia e del territorio del Piemonte e del Nord – Ovest.

La società consortile, nell'interesse specifico degli enti costituenti o partecipanti o affidanti potrà:

- a) Contribuire alla diffusione di una cultura economica che permetta, soprattutto alle piccole e medie imprese, di operare sui mercati internazionali: a tale scopo la Società sviluppa nelle forme ritenute più idonee iniziative di formazione, di aggiornamento e di specializzazione sulle principali tematiche dei rapporti commerciali con l'estero rivolte ad imprenditori, a dipendenti delle imprese, al personale di enti pubblici e privati ed al personale addetto ai servizi di commercio estero e internazionalizzazione delle Camere di Commercio e della Regione Piemonte.
- b) Promuovere sul mercato globale i prodotti e i servizi delle imprese piemontesi, compresa la filiera agroalimentare, organizzando e/o partecipando a missioni commerciali, fiere ed esposizioni temporanee e permanenti ed alle mostre specializzate di prodotti italiani all'estero.
- c) Contribuire alla diffusione dell'informazione sulle iniziative di politica commerciale internazionale, ivi comprese quelle di natura finanziaria, adottate dalle amministrazioni e dagli organismi istituzionali preposti al settore, anche attraverso attività editoriale.
- d) Istituire sportelli informativi e di supporto alle imprese, soprattutto alle piccole e medie, per agevolare la loro attività sui mercati internazionali anche tramite l'acquisizione di dati, notizie ed informazioni sui mercati esteri, su singole aziende estere, su gare ed appalti internazionali, su fiere e mostre e facilitando, altresì, il loro contatto con le imprese estere. Offrire inoltre assistenza tecnica specialistica per le tematiche inerenti la cooperazione economica, commerciale, industriale e scientifica con partners di Paesi dell'Unione Europea ed extra Unione Europea.
- e) Promuovere la costituzione ovvero costituire direttamente sedi nei Paesi oggetto di interesse e la

creazione di reti di collaboratori in campo industriale, commerciale, professionale e politico – sociale.

f) Promuovere e attrarre investimenti e partnership di società estere curando l'attività di accoglienza attraverso uno sportello integrato e fornendo altresì assistenza agli operatori esteri in Italia in particolare nei loro rapporti con imprese italiane, operanti prevalentemente nell'ambito territoriale del Piemonte e del Nord Ovest.

g) Favorire lo sviluppo di sistemi locali di imprese e promuovere nuove opportunità di investimenti esteri mantenendo e sviluppando collegamenti con il Ministero degli Affari Esteri, con il Ministero dello sviluppo economico, con l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero e con le sue sedi all'estero, con gli Uffici Commerciali delle Ambasciate, con le Rappresentanze Commerciali Estere in Italia, con le Camere di Commercio italiane all'estero e con le Camere di Commercio straniere in Italia, per le informazioni e le iniziative che possano interessare gli operatori economici italiani.

h) Promuovere le risorse turistiche del Piemonte e del Nord Ovest sui mercati internazionali ponendo in essere tutte le azioni e le iniziative finalizzate alla valorizzazione del suddetto territorio nei paesi esteri.

Nei casi consentiti dalla legge, i soci enti pubblici possono affidare alla società consortile lo svolgimento di funzioni amministrative di loro competenza nel settore dell'internazionalizzazione; in particolare la società consortile può esperire procedure pubbliche di selezione degli operatori del settore ai fini della partecipazione alle manifestazioni organizzate dall'Istituto nazionale per il Commercio Estero, dall'Unione Europea o da altre istituzioni nazionali o internazionali, nonché alle manifestazioni fieristiche italiane ed estere, generiche e specializzate, rivolte all'interscambio con l'estero.

La Società può compiere le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del pubblico, ritenute necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile e può altresì compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto consortile.

ARTICOLO 5) – Caratteristiche dei soci:

Possono far parte della Società: le Camere di Commercio del Piemonte, la Chambre della Valle d'Aosta, la Regione Piemonte, la Regione della Valle d'Aosta, l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, enti pubblici, enti territoriali, associazioni ed altri soggetti giuridici pubblici o privati portatori di interessi generali che possono apportare benefici al sistema dell'internazionalizzazione del Piemonte e del Nord Ovest e che, siano in grado di concorrere all'attuazione dell'oggetto sociale. Possono inoltre partecipare alla società le istituzioni nazionali competenti nel settore dell'internazionalizzazione.

La partecipazione dei soci privati non può eccedere, nel complesso, il 22% del capitale sociale.

ARTICOLO 6) – Contributi dei soci e contribuzioni.

I soci sono tenuti a versare alla Società i contributi annuali ordinari necessari per fare fronte alle spese generali di gestione ed i contributi straordinari necessari a fare fronte a spese di carattere straordinario. I contributi annuali ordinari sono determinati con delibera adottata entro la fine dell'esercizio precedente dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3 sulla base della previsione delle esigenze di gestione della Società esposte nel budget, e comunque in misura non inferiore a Euro 40.000 per ogni 1% di capitale posseduto e non superiore ad un massimo di tre volte tale importo. In assenza di determinazione da parte dell'Assemblea dell'importo del contributo per un dato esercizio finanziario i soci sono tenuti a versare alla Società un contributo di importo pari all'ultimo contributo approvato dall'Assemblea.

I contributi straordinari sono determinati con delibera adottata dall'Assemblea dei soci con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3 su richiesta del Consiglio d'Amministrazione.

I contributi devono essere versati dai soci entro il primo giorno del mese di novembre dell'anno di riferimento (termine di pagamento del contributo); in caso di inadempimento è dovuto un interesse pari al tasso legale calcolato sull'importo versato oltre il termine di pagamento del contributo.

In caso di nuovi soci o di trasferimenti tra soci i contributi ordinari annui ed i contributi straordinari sono conteggiati applicando all'importo del contributo deliberato dall'Assemblea per l'esercizio in corso il criterio pro rata temporis; per il calcolo si utilizza quale data di riferimento l'iscrizione nel libro dei consorziati delle relative variazioni.

I soci possono eseguire finanziamenti con obbligo di rimborso da parte della società, subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia; i soci possono altresì rilasciare idonee garanzie a favore della società al fine di procurare risorse finanziarie ulteriori rispetto al capitale sociale ed ai contributi ordinari e straordinari.

Alla Società possono, inoltre, dare il loro sostegno con contribuzioni una tantum o annuali, senza peraltro che ciò dia diritto ad acquisire la qualità di socio, anche istituti di credito, organismi economici che condividono gli scopi sociali della Società, istituti scientifici, enti pubblici e privati, nonché i soci singolarmente.

ARTICOLO 7) –Capitale e patrimonio sociale.

Il capitale sociale è fissato in euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zero zero) suddiviso in numero 250.000 (duecentocinquantamila) azioni del valore nominale di euro uno cadauna.

Il capitale sociale può essere aumentato, per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, anche mediante emissioni di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni emesse, anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Le nuove azioni, per ciascuna categoria, saranno riservate per la totalità in opzione agli azionisti in proporzione alle azioni possedute della stessa categoria, salvo che l'assemblea deliberi diversamente.

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente statuto

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal capitale sociale di Euro 250.000,00;
- b) dalle riserve costituite dalle eventuali eccedenze di bilancio relative a precedenti esercizi ;
- c) dai redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- d) dai versamenti effettuati dai soci in conto capitale.

Qualora il capitale dovesse subire delle perdite, l'Assemblea può deliberarne il reintegro da parte dei soci, stabilendo le modalità e i termini, salvo quanto previsto dal codice civile in materia.

ARTICOLO 8) – Trasferibilità delle azioni.

Le azioni sono trasferibili, tra i soci, col consenso espresso da tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.

La proposta del socio alienante deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro trenta (30) giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo rispettando le modalità più avanti specificate. L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego non motivato del gradimento, il socio che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società di cui all'art. 26.

Le azioni sono altresì trasferibili a favore di terzi che rivestano i requisiti di cui all'art. 5, col consenso espresso da tanti soci che rappresentino i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale.

Il diritto di prelazione spetta a ciascun socio in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale.

Ove taluno dei soci rinunciasse o non esercitasse nel termine, in tutto o in parte, il diritto di prelazione, il diritto del socio rinunciatario viene conferito agli altri soci che intendono esercitarlo.

Il socio che intenda trasferire a terzi tutte le proprie azioni o parte di esse, le deve pertanto offrire in prelazione agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni di cui ciascuno di essi è titolare, osservando le seguenti norme:

a) il socio che intenda trasferire a titolo oneroso in tutto o in parte le proprie azioni ("socio offerente") deve offrirle agli altri soci ("destinatari") comunicando loro l'offerta ricevuta dal terzo, le generalità dello stesso, il prezzo, i termini di pagamento e tutte le altre condizioni di vendita. La comunicazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R. all'Organo Amministrativo il quale deve, a sua volta, darne comunicazione ai destinatari entro dieci (10) giorni dal ricevimento della comunicazione anzidetta; in difetto la comunicazione ai destinatari è validamente fatta dal socio offerente. La comunicazione del destinatario deve indicare il numero delle azioni che egli intende acquistare e precisare se egli accetti o meno il prezzo richiesto dal socio offerente. Il destinatario può acquistare tutte le azioni che gli spettano in prelazione ovvero optare per l'acquisto di un numero inferiore o dichiararsi disponibile ad acquistare in tutto od in parte le azioni non acquistate in prelazione dagli altri aventi diritto. Lo stesso criterio della ripartizione tra tutti i soci del numero delle azioni offerte in vendita vale per la ripartizione, tra coloro che ne facciano richiesta, delle azioni sulle quali i soci non hanno esercitato il diritto di prelazione, salvo diverso accordo tra gli accettanti. In ogni caso, l'offerta deve essere complessivamente accettata per tutte le azioni offerte in vendita e non solo per una parte di esse;

b) nel caso in cui tutti i destinatari accettino il prezzo proposto, le azioni sono loro trasferite entro i trenta (30) giorni successivi al ricevimento dell'ultima accettazione; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti. Nel caso in cui i destinatari o alcuni di essi dichiarino di non accettare il prezzo proposto, il prezzo di vendita è determinato da un arbitratore unico, designato congiuntamente dalle parti interessate o, in mancanza di accordo, su istanza della parte più diligente, dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Torino. La determinazione dell'arbitro è definitiva e vincolante per tutti gli acquisti. Qualora il prezzo determinato dall'arbitro si scosti, rispetto al prezzo richiesto, di una percentuale non inferiore al venti per cento (20%) in eccesso ovvero in difetto del prezzo stesso, gli acquirenti, anche individualmente, o l'alienante possono rinunciare al perfezionamento del contratto entro quindici (15) giorni dal ricevimento della lettera raccomandata A.R. con cui l'arbitratore dà notizia a tutti gli interessati della sua determinazione. Fatto salvo il diritto di rinuncia sopra previsto, le azioni offerte sono trasferite entro trenta giorni (30) dalla data in cui ai destinatari è pervenuta la comunicazione dell'arbitratore; i termini di pagamento e le altre condizioni di vendita saranno gli stessi dell'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)", salvo diverso eventuale accordo tra il socio offerente ed i singoli accettanti;

c) se l'accettazione fatta complessivamente dai destinatari o da alcuni di essi non è tempestiva o non riguarda tutte le azioni offerte in vendita, il socio offerente è libero di trasferire al terzo tutte le azioni preventivamente offerte in prelazione, purché il trasferimento abbia luogo entro i venti (20) giorni seguenti alla scadenza del termine di trenta (30) giorni, di cui alla precedente lettera "a)" per l'accettazione dell'offerta in prelazione o del termine di quindici (15) giorni per manifestare la volontà di rinuncia di cui alla precedente lettera "b)". Tale trasferimento deve avvenire al prezzo e nell'osservanza dei termini di pagamento e delle altre condizioni contemplati dall'offerta ricevuta dal terzo, di cui alla precedente lettera "a)";

d) nell'ipotesi di cui alla precedente lettera "c)", nonché nell'ipotesi di trasferimento a titolo gratuito o con corrispettivo non pecuniario, l'offerente, ottenuta l'accettazione del terzo, deve nondimeno ottenere dall'Assemblea ordinaria dei soci il gradimento all'ingresso del nuovo azionista. La proposta

dell'offerente deve essere presentata all'Assemblea dei soci entro trenta (30) giorni dalla data in cui è pervenuta all'Organo Amministrativo. L'Assemblea dei soci può rifiutare il proprio gradimento alla vendita con motivata deliberazione basata sull'interesse della società ovvero senza motivazione. In caso di diniego non motivato del gradimento, l'azionista che intende trasferire la propria partecipazione può esercitare il diritto di recesso dalla società. I trasferimenti in violazione del limite di cui all'art. 5 comma 2 e del diritto di prelazione dei soci o senza il gradimento di cui alla lettera d) sono privi d'effetto nei confronti della società e, pertanto, non possono essere annotati sul libro dei soci.

Il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento della sua iscrizione nel libro dei soci. Per trasferimento per atto tra vivi si intendono, ai fini dell'applicazione delle norme anzidette, tutti i negozi di alienazione e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, donazione di pagamento, cessione dell'usufrutto, costituzione di pegno e donazione.

ARTICOLO 9) – Esercizio sociale.

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e del programma di attività di cui all'art.25 che devono essere discussi ed approvati dall'assemblea dei soci. La Società non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

ARTICOLO 10) – Organi della Società

Sono Organi della Società:

- * l'Assemblea dei soci;
- * il Consiglio di Amministrazione;
- * il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- * il Collegio Sindacale;
- * il Comitato tecnico di consultazione.

ARTICOLO 11) – Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle azioni sottoscritte.

Essa è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente.

L'Assemblea può altresì essere convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di suo impedimento dal Vice Presidente qualora ne facciano richiesta almeno due Consiglieri in carica e/o Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e nei casi di legge quando particolari esigenze lo richiedono entro sei mesi.

L'Assemblea è convocata sia presso la sede sociale che altrove, purché in uno Stato membro dell'Unione Europea mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso deve essere pubblicato, almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul quotidiano "La Stampa".

In deroga a quanto previsto dal precedente capoverso, la convocazione può avere luogo mediante avviso inviato ai Soci, agli Amministratori ed ai Sindaci mediante qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima dell'Assemblea.

Sono tuttavia valide le Assemblee anche non convocate come sopra, qualora sia rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti proposti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di assenza, dal Vice Presidente o eventualmente da un Presidente nominato direttamente dall'Assemblea.

ARTICOLO 12) – Intervento e rappresentanza nell'Assemblea.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei Soci i quali abbiano depositato, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per l'adunanza, le azioni presso la sede legale, l'ufficio titoli della società o gli istituti di credito indicati nell'avviso di convocazione.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare a norma di legge.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e può essere attribuita anche a non soci e la relativa documentazione deve essere conservata presso la sede sociale. La rappresentanza non può comunque essere conferita a membri di organi amministrativi o di controllo ed a dipendenti della società.

Nei limiti ed alle condizioni previsti dalla stessa, la rappresentanza può essere attribuita per più Assemblee.

La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentante può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

Spetta al Presidente dell'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, di constatare il diritto di intervento all'Assemblea e di risolvere le eventuali contestazioni.

E' valida l'Assemblea tenuta con mezzi di telecomunicazione che può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, a condizione che sia rispettata la collegialità, la buona fede e la parità di trattamento dei soci. In particolare per il legittimo svolgimento delle Assemblee tenute con mezzi di telecomunicazione occorre che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di propri collaboratori, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Ricorrendo le condizioni di cui sopra, la riunione si ritiene svolta nel luogo in cui sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Qualora non sia tecnicamente possibile il collegamento con una sede distaccata, l'Assemblea non può svolgersi e deve essere riconvocata per una data successiva. Qualora, per motivi tecnici, si interrompa il collegamento con una sede distaccata, la riunione deve essere dichiarata sospesa dal Presidente e si ritengono legittimamente adottate le deliberazioni sino a quel momento assunte.

ARTICOLO 13) – Assemblea ordinaria.

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e su qualsiasi altra materia devoluta alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti Soci tali da rappresentare, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza del capitale rappresentato nell'assemblea; in caso di parità di voti la proposta si ritiene respinta.

Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide sia in prima che in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i 2/3 (due/terzi) del capitale sociale:

1. approvazione del Programma di attività di cui al successivo art. 25 predisposto dal Consiglio di

Amministrazione;

2. determinazione dell'importo dei contributi ordinari annui e determinazione di eventuali contributi straordinari a carico dei Soci previsti dal precedente art. 6 dello Statuto;
3. ammissione di nuovi Soci e trasferimento di azioni tra i Soci;
4. esclusione dei Soci nei termini di cui all'art. 27;
5. autorizzazione di atti negoziali di valore unitario superiore ad euro 500.000,00 (cinquecentomila);
6. autorizzazione di cessione, acquisizione, conferimento, scorporo di rami d'azienda;
7. emissione di obbligazioni ai sensi dell'art. 31.

Per le seguenti materie le delibere dell'Assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentano almeno i $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) del capitale sociale:

1. nomina del consigliere di amministrazione ulteriore rispetto a quelli nominati ai sensi dell'art. 2449 C.C. dalla Regione Piemonte e dalle Camere di Commercio del Piemonte, come previsto dall'art. 15;
2. nomina del Presidente e del Vice Presidente;
3. nomina del Presidente onorario di cui all'art. 24.

ARTICOLO 14) – Assemblea Straordinaria.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche all'atto costitutivo e dello Statuto ivi compreso l'aumento o la riduzione del capitale sociale, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Società, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri. L'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione, fatto salvo il disposto dell'art. 2369, c.4 c.c., è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i $\frac{2}{3}$ (due/terzi) del capitale sociale.

ARTICOLO 15) – Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri incluso il Presidente.

Alla Regione Piemonte spetta ai sensi dell'art. 2449 C.C. la nomina di due consiglieri.

Alle Camere di Commercio del Piemonte, congiuntamente e tramite comunicazione della loro Unione regionale, spetta, ai sensi dell'art. 2449 C.C. la nomina di due consiglieri.

Il restante consigliere, il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall'Assemblea.

I consiglieri durano in carica tre esercizi, e sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

ARTICOLO 16) – Sostituzione di Amministratori.

Per la sostituzione degli Amministratori comunque decaduti, revocati o cessati si applica quanto previsto dall'articolo 2386 del Codice civile.

ARTICOLO 17) – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno due membri, o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione al domicilio oppure all'indirizzo segnalato per iscritto da ciascun Consigliere. L'avviso di convocazione deve essere inviato con le medesime modalità e la medesima tempistica a ciascun Sindaco effettivo

Tuttavia, anche in mancanza di regolare convocazione, il Consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza di tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto il Direttore Generale.

Su proposta del Presidente, possono partecipare, senza diritto di voto, esperti in materia di internazionalizzazione.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono validamente costituite anche quando tenute a mezzo video – conferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal

Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali documenti e che di tutto quanto sopra ne venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale da riportare sul relativo libro.

ARTICOLO 18) – Deliberazioni del Consiglio di amministrazione

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori e delibera a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Le deliberazioni concernenti le seguenti materie devono essere approvate con il voto favorevole di almeno tre consiglieri:

1. predisposizione, su proposta del Presidente e del Direttore Generale, ed approvazione della proposta del Programma di Attività di cui al successivo articolo 25 nei limiti di quanto previsto dall'art. 3 della L.R. n. 13 del 13 marzo 2006;
2. attribuzione di incarichi speciali ad uno o più Amministratori secondo quanto previsto all'art. 2381 C.C., delega delle proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo e determinazione degli emolumenti spettanti a tali soggetti nei limiti deliberati dall'Assemblea;
3. adesione a nuove alleanze istituzionali e/o operative a livello nazionale ed internazionale;
4. modifiche al Programma approvato dall'Assemblea, nei limiti fissati dal comitato di indirizzo di cui alla L.R. n. 13 del 13 marzo 2006 e nel limite in cui tali modifiche non comportino un aumento dei costi rispetto al Budget approvato dall'Assemblea e non comportino complessivamente una riallocazione delle risorse finanziarie tra le diverse attività del Programma per importi che eccedano il 30% dei costi totali esposti nel budget approvato che dovrà comunque risultare in utile o in pareggio.

Rientra tra i compiti del Consiglio di Amministrazione l'emanazione di regolamenti interni esecutivi ivi compreso quello relativo al funzionamento del comitato tecnico di consultazione.

Nelle riunioni collegiali il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario, scelto anche fra esterni anche per un periodo da determinarsi di volta in volta; le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza e dal Segretario.

ARTICOLO 19) – Poteri del Consiglio di amministrazione

Salvo quanto riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Amministratori delegati i quali sono tenuti ad operare nei limiti di legge nonché conferire procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione può, nei limiti di legge e con la maggioranza di cui al precedente art. 18 comma 3, delegare, determinando contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio della delega, proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo che, se costituito, deve rappresentare in modo paritetico la Regione Piemonte e le Camere di commercio del Piemonte e deve garantire la presenza di almeno un rappresentante dei restanti soci. Valgono per le adunanze del Comitato Esecutivo le norme dettate per il Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori Delegati ed i componenti del Comitato Esecutivo devono possedere requisiti di

professionalità consistenti in una esperienza di gestione almeno quinquennale in organizzazioni complesse, operanti in settori pertinenti all'attività della società. La verifica del possesso di tale requisito è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

La carica di Amministratore Delegato e quella di Presidente del Comitato Esecutivo sono cumulabili con quelle di Presidente e di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente nomina il Direttore Generale che è il responsabile della corretta esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Egli:

- a) assicura la gestione complessiva della società;
- b) ha il compito della gestione e dello sviluppo dell'organizzazione del personale;
- c) ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della società;
- d) contribuisce a predisporre il programma di attività, la bozza di bilancio preventivo e la bozza di bilancio consuntivo che vengono presentati dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione;
- e) ha il potere di eseguire tutte le operazioni bancarie della società e di disporre e sottoscrivere le rendicontazioni periodiche.

Il Consiglio di Amministrazione può conferire al Direttore Generale una procura generale o procure ad negotia, determinandone i limiti all'atto del conferimento.

ARTICOLO 20) – Il Presidente

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la firma e la rappresentanza legale della Società verso i terzi ed in giudizio, ivi compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati o procuratori alle liti, periti ed arbitri, munendoli dei necessari poteri; al Presidente spetta, inoltre, il potere di convocare il consiglio e dirigerne le riunioni.

In caso di impedimento del Presidente, il Presidente potrà essere sostituito dal Vice Presidente.

ARTICOLO 21) – Collegio sindacale.

La gestione della Società è controllata da un Collegio di tre Sindaci effettivi, e due supplenti, ai sensi di legge.

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea. Ai sensi dell'art. 2449 c.c. un componente effettivo è nominato dalla Regione Piemonte ed uno dalle Camere di commercio del Piemonte.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

Nel caso di sua morte, rinuncia o decadenza, la Presidenza del Collegio è assunta, fino alla successiva Assemblea, dal sindaco più anziano.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i sindaci che vi partecipano possano essere identificati e che sia loro consentito di partecipare ai controlli e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo di convocazione del Collegio, ove deve essere presente almeno un sindaco.

Qualora la società non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso i sindaci devono essere scelti tra soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

Diversamente, il controllo contabile della società può essere esercitato da un revisore contabile o da società di revisione a norma di legge. L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo.

Ferme le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge, i Sindaci non devono essere legati ai soci da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuito ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

L'incarico di componente del Collegio sindacale è rinnovabile una sola volta.

ARTICOLO 22) – Emolumenti Amministratori e Sindaci

Agli Amministratori e al Collegio Sindacale della Società spettano gli emolumenti stabiliti dall'Assemblea nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa nazionale e regionale.

L'Assemblea può determinare altresì un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolare cariche, nel rispetto del quale il Consiglio di Amministrazione provvede ad individuare l'importo spettante al Presidente, al Vice Presidente, ai membri del Comitato esecutivo e agli organi delegati in relazione all'opera a loro richiesta per l'adempimento del mandato.

Parte del compenso spettante all'Amministratore Delegato è condizionata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, secondo criteri predeterminati dal Consiglio stesso all'atto della delega.

La relazione sulla gestione deve indicare le linee di politica retributiva nei confronti degli amministratori.

Tali informazioni devono inoltre figurare in apposita sezione del sito informatico della Società.

ARTICOLO 23) – Il Comitato Tecnico di Consultazione

Il Comitato Tecnico è organo di consultazione del Consiglio di Amministrazione.

E' composto da un numero di membri coincidente con il numero dei soci i quali sono ivi rappresentati, ciascuno, da un funzionario apicale individuato secondo il proprio ordinamento. Il Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente della società o da persona da esso delegata.

Il Comitato Tecnico:

- a) contribuisce alla elaborazione del Programma di attività favorendo le sinergie operative con le specifiche iniziative dei singoli soci negli ambiti nei quali opera la società;
- b) esprime parere obbligatorio al Consiglio di Amministrazione sul Programma di attività e sul budget annuale da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- c) esprime pareri tecnici sugli argomenti di volta in volta ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione

I pareri del Comitato Tecnico devono pervenire al Consiglio di Amministrazione in tempo utile per essere esaminati nelle sedute aventi all'ordine del giorno le materie oggetto del parere tecnico.

I componenti del Comitato Tecnico prestano il loro ufficio gratuitamente salvo il rimborso delle spese documentate.

ARTICOLO 24) – Il Presidente onorario

L'Assemblea può nominare, con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 4, il Presidente Onorario.

Il Presidente Onorario, su specifica delega del Presidente, può svolgere funzioni onorifiche e di rappresentanza e può presiedere il Comitato Tecnico.

Il Presidente Onorario dura in carica fino allo scadere della carica del Presidente della società.

Il Presidente Onorario presta il suo ufficio gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate.

ARTICOLO 25) – Il programma di attività.

Nei limiti di quanto previsto dalla Legge Regionale n. 13 del 13 marzo 2006 il programma di attività della Società è composto da:

- a) il budget annuale redatto sotto il profilo patrimoniale, economico e finanziario;
- b) le iniziative promozionali;
- c) i progetti;
- d) le attività specifiche.

Il budget annuale deve specificare analiticamente per ciascuna attività indicata nel Programma le risorse finanziarie che sono state ad essa destinate e che sono state previamente suddivise nei principali

componenti di spesa.

Articolo 26) – Recesso del socio.

Oltre ai casi previsti dalla legge il recesso può essere esercitato nei casi di rifiuto del gradimento al trasferimento di azioni, ai sensi dell'art. 8.

Si applicano gli articoli 2437 e ss. del codice civile.

Qualora il socio abbia degli impegni in corso, questi devono comunque essere regolarmente adempiuti. In caso di recesso, i soci hanno diritto di sottoscrivere le azioni appartenenti al socio recedente in proporzione alle azioni possedute.

La liquidazione della partecipazione al capitale sociale del socio receduto è disciplinata dal successivo art.28.

Non costituiscono in ogni caso cause di recesso la proroga del termine della società e l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 27) – Esclusione del socio.

L'esclusione è deliberata in qualunque momento dall'Assemblea ordinaria con la maggioranza di cui all'art. 13 comma 3 nei confronti del socio che:

- a) non adempie puntualmente agli obblighi assunti verso la società;
- b) è soggetto a procedure fallimentari, di amministrazione controllata e di liquidazione coatta;
- c) si sia reso colpevole di gravi inadempienze delle norme del presente Statuto, e delle deliberazioni della Società;
- d) non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali;
- e) abbia perso anche una sola delle caratteristiche di cui all'art.5 del presente Statuto.

L'Assemblea ordinaria delibera l'esclusione ai sensi dell'art. 14 comma 3 fermo restando che ai fini del quorum costitutivo non viene conteggiata la quota di capitale sociale sottoscritta dal socio da escludere. La delibera di esclusione deve essere notificata al socio entro 15 giorni dalla data in cui è stata assunta mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a firma del legale rappresentante la Società.

La deliberazione può essere impugnata davanti al Collegio arbitrale di cui all'art. 32. L'impugnativa ha effetto sospensivo della deliberazione, trascorsi 30 giorni senza che la delibera sia stata impugnata essa diviene immediatamente operante.

Al socio escluso spetta la liquidazione della quota ai sensi del successivo art. 28.

I soci rimanenti hanno diritto di sottoscrivere le azioni appartenenti al socio escluso in proporzione alle azioni possedute.

ARTICOLO 28) – Liquidazione della quota al socio uscente.

In caso di recesso o esclusione la partecipazione al capitale sociale spettante al socio uscente sarà liquidata sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato al netto di eventuali debenze a suo carico per contributi non pagati, interessi moratori, penali e quant'altro dovuto. Il pagamento, al netto dei crediti vantati dalla società verso il socio uscente, deve essere effettuato entro sei mesi dal recesso o dall'esclusione.

Dal momento dell'esercizio del diritto di recesso e sino al termine del relativo procedimento le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso devono restare depositate presso la sede sociale.

Il recesso non potrà comunque essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta (90) giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

L'Organo Amministrativo deve determinare - sentito il parere del Collegio Sindacale e dell'eventuale diverso soggetto incaricato della revisione contabile - il valore delle azioni, nonché redigere a norma dell'articolo 2437 – ter Codice Civile, apposita relazione che espliciti i criteri di valutazione adottati da depositare presso la sede sociale almeno quindici (15) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della relazione e di ottenerne copia a proprie spese. Qualora nessun socio abbia proposto contestualmente alla dichiarazione di recesso contestazione per iscritto, il valore di liquidazione si intenderà tacitamente approvato.

L'Assemblea straordinaria determina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, le eventuali modifiche del capitale sociale necessarie per l'esclusione e/o il recesso dei soci.

ARTICOLO 29) - Scioglimento

In caso di scioglimento della società per qualunque motivo, l'Assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dello statuto:

- a) nomina uno o più liquidatori;
- b) fissa le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) stabilisce i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) determina i poteri in conformità alla legge, ivi compresi quelli inerenti alla cessione dell'azienda sociale o di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o di blocchi di essi;
- e) delibera gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami;
- f) fissa gli emolumenti del o dei liquidatori.

L'Assemblea può sempre modificare, con le maggioranze richieste per la modificazione dello statuto, le deliberazioni di cui al capoverso precedente.

Il residuo fondo che risultasse disponibile alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà impiegato nei modi stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 30) - Informativa

Devono essere inviati a tutti i soci:

- il Programma di attività ed il bilancio, unitamente alla relazione sulla gestione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, almeno quindici giorni prima dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci;
- il Programma di attività e il bilancio approvati dall'Assemblea dei soci.

Il Presidente è tenuto a trasmettere ai soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della Società.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto, ove motivatamente richiesto da uno dei soci, a fornire per iscritto al socio richiedente risposta alle richieste di informazioni dallo stesso formulate.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a diffondere al pubblico mediante le modalità più opportune, incluso il sito internet della società, una sintesi dei dati di bilancio di esercizio ed una sintetica informativa sull'andamento della società con riferimento alla data del 30 giugno di ciascun anno.

ARTICOLO 31) - Emissione di obbligazioni

La Società, previa conforme deliberazione dell'Assemblea, può emettere obbligazioni ai sensi dell'art. 2410 del Codice Civile.

ARTICOLO 32) – Controversie

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci (inclusi quelli esclusi o receduti) o tra i soci medesimi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dell'atto costitutivo e del presente Statuto e/o, più generale dell'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta ad arbitrato rituale e di diritto secondo la procedura ordinaria o di arbitrato rapido in base al valore, in quanto conforme al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano qui richiamato integralmente e noto ai soci. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

ARTICOLO 33) – Rinvio alle disposizioni del codice civile.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia.

In originale firmato:

Camillo VENESIO

Caterina BIMA - Notaio

=====

Copia autentica riprodotta sopra trentatre pagine circa, firmata a' sensi di legge, rilasciata ad uso

Torino, li